

Pietro Stampa

La cornice etico-giuridica della professione di psicologo Dimensione contestuale, criticità, problemi aperti

Cos'è un Albo e cos'è un Ordine professionale

Per cominciare, cerchiamo di chiarire la natura e le funzioni dell'Ordine professionale in quanto istituzione sociale e giuridica, per ottenere il quale dal Parlamento gli psicologi si sono battuti quasi venti anni (1971-1989) e la cui compiuta realizzazione pratica, — essendo nel frattempo passato un altro trentennio — sta assorbendo ancora grandi energie.

In senso generale, con l'espressione “ordinamento professionale” si intende l'organizzazione formale di una determinata professione, e cioè il complesso di regole che in alcuni casi ne determinano, in altri ne indirizzano l'esercizio da parte del professionista: queste norme fissano

- competenze, sedi e strutture nelle quali è possibile esercitare la professione,
- formazione necessaria per accedervi,
- modalità corrette di rapporti fra colleghi, con clienti e committenti, con lo Stato e i suoi organismi.

Più precisamente, l'Ordine Professionale è un Ente pubblico, che amministra secondo varie funzioni la comunità dei professionisti afferenti a un Albo. Si può aggiungere, per completarne la denominazione, che l'Ordine

— è un Ente pubblico non-economico, in quanto la sua esistenza e attività non grava sul bilancio dello Stato, ma è assicurata dalla corresponsione delle quote annuali dei professionisti iscritti,

— ed è un Ente detto esponenziale, in quanto i suoi vertici (il Consiglio dell'Ordine, che sceglie al proprio interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere) sono eletti direttamente dai professionisti iscritti e non dal Governo (ciò che avviene invece per i vertici di altri Enti pubblici, come per es. la RAI o l'INPS). In tal senso, l'Ordine è una sorta di “cinghia di trasmissione”, un'istituzione di interfaccia fra la comunità dei professionisti e lo Stato.

Ne consegue che, per un verso, il carattere pubblico dell'Ente rende vincolanti per i professionisti le norme da esso emanate; e per un altro verso, che queste norme sono emanate da rappresentanti dei professionisti stessi, e non da un'autorità statale estranea alla loro comunità.

L'Ordine professionale è una grande conquista per la categoria degli psicologi. Fino al 1989 — lo sanno bene i colleghi più anziani — la professione era “scoperta” di fronte a qualsiasi attacco. Vi erano sedicenti psicologi, privi delle più elementari qualifiche e competenze, che esercitavano impunemente; accadeva che dai settori più reazionari del mondo della medicina giungessero denunce alla Magistratura contro gli psicologi per “esercizio abusivo della professione medica”; non vi era alcuna struttura in grado di provvedere alla previdenza, l'assistenza mutualistica (oggi abbiamo un Ente autonomo di previdenza e assistenza dedicato alla professione di psicologo: l'ENPAP); e più in generale, il ruolo dello psicologo non era riconosciuto pubblicamente come un ruolo autonomo, di pari dignità culturale con le altre professioni. Da molti anni gli psicologi lavoravano nei propri studi professionali, nel Servizio Sanitario pubblico, nella Scuola, nelle Forze Armate, nelle aziende: spesso, tuttavia, non esisteva in queste organizzazioni un “profilo professionale” di psicologo, e gli psicologi erano inquadrati normativamente come personale amministrativo.

Con l'istituzione dell'Ordine, a partire dalla Legge 56 del 18 febbraio 1989, gli psicologi hanno avuto finalmente a disposizione gli strumenti per la promozione e la tutela della professione.

Torniamo però alla descrizione dell'Ordine come Ente responsabile della gestione dell'Albo professionale.

Si dice, in linguaggio giuridico, che l'Ordine professionale ha finalità pubblicistiche: in quanto Ente pubblico, esso può e deve perseguire solo l'interesse pubblico e in nessun modo può favorire interessi privati.

Queste finalità pubblicistiche sono volte a tutelare e garantire l'affidabilità dei professionisti nelle attività rivolte al pubblico, e hanno diversa rilevanza a seconda delle professioni. Vi sono professioni cui lo Stato delega in parte proprie funzioni, dando loro di conseguenza un significato pubblico: su di esse lo Stato esercita un controllo più stretto, a misura che il professionista, nell'esercizio della professione, agisce come “pubblico ufficiale”. È il caso del notaio quando autentica un atto, o del medico quando fa una constatazione di decesso; ma in tutte le professioni è presente un interesse pubblico più o meno accentuato.

Esso consiste in primo luogo nella tutela dei fruitori dell'intervento professionale, che devono essere posti in condizione di orientarsi nella scelta del professionista di loro fiducia: è dunque necessario che i professionisti nel loro insieme presentino un profilo medio di competenza tale da garantire ai fruitori prestazioni affidabili tanto dal punto di vista tecnico che da quello etico.

Le finalità dell'Ordine professionale attengono ovviamente anche all'interesse della categoria, e riguardano il decoro, il prestigio, la moralità professionale e l'indipendenza del professionista.

È per altro evidente che tali finalità, se giovano al professionista nel senso che egli ricava dall'appartenenza all'Ordine un certo status sociale (connesso all'immagine della professione), si saldano poi con l'interesse dell'utenza. Per fare solo l'esempio più trasparente, le norme deontologiche della professione, che l'Ordine è tenuto a emanare e a far rispettare dagli iscritti, tutelano insieme il professionista onesto dalla cattiva concorrenza del collega maldestro o disonesto, e il cliente dalla disonestà o dalla scarsa attenzione del professionista incompetente.

Le funzioni dell'Ordine professionale sono sintetizzabili come segue.

(a) *Funzione di custodia dell'Albo*

L'Albo non è altro che l'elenco dei professionisti autorizzati a esercitare una specifica professione. Esistono in Italia taluni Albi privati, che corrispondono ad attività non ancora riconosciute dalla Legge come aventi titolo a un proprio Ordine professionale: ne parleremo più avanti. Teniamo intanto a mente che le attività intellettuali per il cui esercizio non è stato superato un Esame di Stato, vengono talvolta — anche da Leggi imprecise nella terminologia o mal costruite — denominate “professioni”: ma non lo sono, almeno nel senso previsto dalla Costituzione all'art. 33, quinto comma, che appunto prevede senza equivoci il superamento di un Esame di Stato per l'accesso ad attività che vengano legittimamente definite come professioni..

Questi Albi senza valore pubblicistico sono compilati e custoditi da libere Associazioni fra esercenti talune attività, e anche quando godono della stima generale, non hanno alcun valore legale: in teoria chiunque può mettersi a fare l'optometrista o il sommelier o l'amministratore di condominio senza dover chiedere alcuna autorizzazione. Non è lo stesso per chi vuole esercitare l'avvocatura, l'architettura, la medicina o la psicologia.

Vi sono anche Albi con valore pubblicistico, cioè riconosciuti dallo Stato e depositati presso suoi organismi, ma non auto-amministrati dalla corrispondente comunità professionale: è il caso, per es. dei consulenti tecnici e dei periti di diverse categorie di attività presso i Tribunali, o presso i Ministeri o presso Enti pubblici, quando il committente richiede ai collaboratori esterni talune specificità di natura tecnica rispondenti a proprie esigenze istituzionali.

Esistono Albi senza Ordine, dunque, ma non Ordini senza Albo. La “custodia” dell'Albo da parte dell'Ordine comporta la sua compilazione, la conservazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la comunicazione alle Autorità competenti. In tal modo qualsiasi privato cittadino e qualsiasi Ente pubblico o privato, è posto in grado di verificare l'appartenenza all'Ordine del professionista a cui intenda rivolgersi.

(b) *Funzione disciplinare*

Con la Legge istitutiva dell'Ordine, lo Stato delega a questo il potere disciplinare sui professionisti. Con questa espressione si intende la titolarità a stabilire norme deontologiche, cioè morali, di comportamento, e a giudicare e sanzionare le violazioni relative da parte del

professionista. La funzione disciplinare adempie al duplice scopo di mantenere un adeguato standard di correttezza nell'esercizio professionale (specialmente nell'interesse dei fruitori) e il decoro della categoria (specialmente nell'interesse degli associati). L'azione disciplinare per violazione delle norme deontologiche è promossa dallo stesso Ordine, ma può venire "eccitata" anche dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Per es., quando un professionista iscritto a un Albo viene sottoposto a procedimento penale, la Procura della Repubblica (cioè l'Autorità preposta all'indagine) avverte l'Ordine professionale perché a sua volta si attivi per l'accertamento dei fatti contestati al professionista.

Tale azione, anche se si svolge tutta all'interno delle strutture dell'Ordine, assomiglia a un vero e proprio procedimento penale a carico del professionista: in essa devono quindi essere presenti gli elementi basilari del procedimento penale, e cioè

- l'imputabilità (l'incolpato deve essere considerato responsabile di un atto volontario, non eseguito quindi in stato di incoscienza o di necessità),
- la contestazione delle colpe (l'incolpato deve essere informato di cosa lo si accusa),
- la salvaguardia del diritto di difesa (l'incolpato deve essere messo in grado di discolarsi),
- la proporzionalità dell'eventuale sanzione con l'infrazione commessa e accertata.

Nel nostro ordinamento le norme deontologiche degli Ordini professionali non hanno lo stesso valore delle norme oggettive del diritto (i Codici Civile, Penale etc.), ma sono egualmente cogenti per tutti gli iscritti all'Albo e all'Ordine. I principi generali a cui si ispirano sono quelli della correttezza e della serietà, della preminenza dell'interesse morale su quello materiale, della lealtà e della solidarietà professionale.

Il professionista psicologo che, all'èsito di un procedimento disciplinare, venga confermato nell'imputazione di aver violato una norma del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, è passibile di quattro tipi di sanzione (art. 26 della Legge professionale):

- l'avvertimento,
- la censura,
- la sospensione temporanea dall'Albo (con la conseguente impossibilità di esercitare la professione per un certo tempo, non superiore a un anno),
- la radiazione dall'Albo (che esclude definitivamente dall'esercizio della professione).

Nella scelta di tali sanzioni in proporzione alla colpa accertata del professionista si esercita, come dicevamo più sopra, l'ampia discrezionalità degli organi disciplinari dell'Ordine nei confronti dei trasgressori.

(c) Funzione collaborativa e consultiva

Poiché gli Ordini professionali sono organi qualificati sul piano tecnico, essi possono essere chiamati a dare pareri su provvedimenti che la Pubblica Amministrazione debba emanare in materie che attengono alla professione.

Anche se la Pubblica Amministrazione non è obbligata a farlo, sarebbe altamente raccomandabile e conforme all'uso che consulti anche l'Ordine degli Psicologi quando si trovi di fronte al compito di ristrutturare propri settori in cui gli psicologi sono coinvolti (Sanità, Scuola, Giustizia etc.), rinnovare i contratti relativi, lanciare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica etc.

Questo è un punto assai delicato del problema: alcune Amministrazioni pubbliche hanno nel tempo instaurato un fattivo rapporto di collaborazione con gli Ordini territoriali e con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; altre stentano a muoversi in questo senso, o fanno resistenza. Spesso, in ciò, come in Italia non è purtroppo infrequente, è facile ravvisare la presenza attiva di altri interessi politici, economici, culturali.

Spetta quindi agli Ordini impegnarsi in modo da estendere e consolidare quanto più possibile la prassi della funzione collaborativa e consultiva con le altre Amministrazioni pubbliche.

(d) *Funzione conciliativa e arbitrale*

Queste funzioni attengono alle controversie fra professionisti e fra professionisti e loro clienti.

L'Ordine professionale può svolgere, se richiesto, un ruolo di conciliatore-mediatore o di arbitro, ricercando nel primo caso soluzioni che soddisfino entrambi i contendenti, ovvero, nel secondo caso, decisamente assumendo per valide le ragioni dell'uno, e non valide quelle dell'altro. Ciò, naturalmente, in alternativa al ricorso alla Magistratura, ma non obbligatoriamente in sostituzione di tale ricorso.

(e) *Funzione certificatrice*

L'Ordine, in quanto custode dell'Albo, è tenuto a fornire certificazione dell'appartenenza del professionista all'Albo stesso, e quindi della sua facoltà di esercitare la professione.

(f) *Funzione di rappresentanza e di designazione*

L'Ordine è tenuto a nominare, laddove la Legge lo richiede, un iscritto all'Albo quale rappresentante della categoria presso Commissioni, Uffici pubblici, autorità amministrative etc., in occasione di adempimenti previsti dalle norme che regolamentano tali istituti.

(g) *Funzione di auto-amministrazione*

L'Ordine amministra i beni di sua pertinenza e riscuote le quote annue di iscrizione, che costituiscono la principale fonte di entrate.

L'art. 1 della Legge 56/89 e la definizione giuridica delle competenze dello psicologo

La Legge istitutiva dell'ordinamento della professione di psicologo, si apre con una particolareggiata descrizione delle competenze che ne formano oggetto (art. 1):

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

L'elemento fondamentale da cogliere in questa descrizione è che la professione di psicologo è definita sottolineando non tanto gli obiettivi, quanto gli strumenti utilizzati, sia sul versante della conoscenza che su quello dell'operatività.

Ciò che caratterizza una professione e la distingue da professioni affini non sono tanto gli scopi, quanto i mezzi impiegati per conseguire tali scopi: e giustamente la Legge 56/89 pone l'accento sull'ambito psicologico entro il quale situare le attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno.

Qui di seguito tenteremo di riassumere in termini generali la caratterizzazione che all'ambito psicologico è stata data nelle sedi in cui, venticinque anni fa, nella fase istitutiva dell'ordinamento professionale, si è iniziato a dare concreta applicazione alla Legge 56/89, vale a dire i Tribunali di ogni capoluogo di Regione e il Ministero di Grazia e Giustizia: naturalmente, con la consulenza degli psicologi stessi.

(a) Prevenzione

Ecco qui, prima proposizione del primo articolo della Legge professionale, il primo problema. Non sembra esservi, nel linguaggio tecnico della psicologia, un uso del termine "prevenzione" che si discosti in modo rilevante da quello in uso nel linguaggio comune.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), già nel progetto "Salute per tutti entro il 2000" dette a suo tempo grande spazio alla psicologia, a partire dalla considerazione che il 50% dei decessi prematuri nei Paesi industrializzati è dovuto più o meno direttamente a comportamenti inadeguati (fumo; cattiva alimentazione; guida pericolosa dell'auto; distrazione nel maneggiare apparecchiature pericolose; abuso di alcol e altre sostanze etc.): che possono dunque essere modificati solo con interventi psicologici di ampio respiro. La prevenzione in ambito psicologico si esercita dunque sia attraverso programmi e interventi mirati, nei luoghi di lavoro, di studio, di cura ovvero entro presidi sanitari pensati su misura per l'obiettivo (uno di questi dovrebbe essere, per es., il Consultorio); sia attraverso campagne condotte con i mezzi di informazione, da quelli a raggio più ristretto (territoriale), ai mass media. La prevenzione in ambito psicologico può avere come soggetti destinatari istituzionali il quartiere, il sistema scolastico, l'azienda, fino al complesso degli utenti dell'informazione su carta stampata e via etere; come temi, potenzialmente, tutte le problematiche della salute in qualche modo connesse con i comportamenti individuali e collettivi.

Anche lo studio di modelli congrui di comportamento individuale e collettivo in caso di emergenze ambientali (inquinamento, rischi ecologici su vasta scala etc.) e la loro promozione nella popolazione potenzialmente coinvolta, può essere fatto rientrare nelle attività di prevenzione. Si pensi all'importanza che può avere lo psicologo nella Protezione Civile, con la funzione di studiare e prevedere i flussi di comunicazione tra le équipes di soccorso e la

popolazione colpita, di predisporre programmi di addestramento delle popolazioni a rischio all'auto-controllo delle reazioni di panico in caso di incidenti, e intervenire in soccorso quando questi si verificano, di fornire un contributo decisivo alla formazione degli operatori esposti a condizioni estreme di stress etc. O all'importanza dell'intervento psicologico nella prevenzione delle patologie legate a stili di vita malsani, per es. nel campo dell'alimentazione, dei consumi di sostanze nocive anche se legali etc.

Su questi e altri fronti è molto attivo l'Ordine degli Psicologi del Lazio, con numerosi Gruppi di Lavoro le cui attività possono essere conosciute dai colleghi e dal pubblico attraverso una frequentazione del sito dell'Ordine stesso: www.ordinepsicologilazio.it.

(b) Diagnosi

Termine eminentemente medico, sul quale si era addensata, negli anni antecedenti la Legge 56/89, una fitta polemica tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e le Associazioni scientifiche e professionali degli psicologi, la diagnosi psicologica è oggetto di una vasta letteratura, che concerne soprattutto i metodi.

La diagnosi psicologica non è diagnosi differenziale di un disturbo della sfera psichica, che possa sostituirsi a quella medica. Qualsiasi psicologo sensato, di fronte a un soggetto che lamenti cefalea, sintomi riconducibili a un'area neuropsicologica o neurovegetativa, difficoltà di locomozione, alterazioni della percezione sensoriale e simili, dispone immediatamente un controllo medico.

E tanto basterebbe per riaffermare, anche a questo proposito, che è impossibile affrontare l'ambito clinico in psicologia se — prima ancora di affrontare la psicopatologia, le tecniche psicodiagnostiche e una o più tecniche psicoterapiche —, non si padroneggiano bene le basi della psicologia generale, dalla psicofisiologia alla psicologia della percezione, dei processi cognitivi nel loro funzionamento standard etc.

La diagnosi psicologica ha per altro una sua specificità, e non può essere compiuta dal medico. Tale specificità, oltre che nei metodi, si riscontra negli obiettivi stessi, che attengono la elucidazione di aspetti della personalità non immediatamente ostensibili, le emozioni, le motivazioni, lo stile di vita.

La diagnosi nelle organizzazioni e nelle comunità, a maggior ragione, non è in alcun modo assimilabile alla diagnosi "clinica" come sopra delineata, e può invece riguardare gli orientamenti di condotta, la cultura e gli atteggiamenti collettivi, le dinamiche istituzionali, gli stili di leadership e di dominanza, i flussi comunicativi e più in generale i rapporti inter-individuali, fra individui e gruppi e inter-gruppali.

(c) Abilitazione-riabilitazione

Dal punto di vista dell'oggetto, tali attività si configurano come interventi sul comportamento umano finalizzati al potenziamento delle diverse capacità (abilities) legate ai processi cognitivi e alla vita emozionale, sia che esse si trovino in uno stato di equilibrio "normale" (cioè standard: "normale" in senso statistico — la curva di Gauss, dunque, e non

uno “stato” —, non sussistendo in psicologia un senso normativo di questa espressione), sia che se ne assuma una condizione di alterazione.

Il modello medico, che tuttora è implicito in questa terminologia, appare troppo limitativo per rappresentare correttamente la complessità dell'intervento psicologico abilitativo-riabilitativo.

In medicina la “normalità” coincide con la fisiologia di un organo: la patologia viene intesa come stato di alterazione della funzionalità dell'organo, per difetto o per eccesso. L'obiettivo teorico (o illusorio!) della medicina è la restituzione del soggetto, nei limiti del possibile, allo stato fisiologico, di cui è codificato un campo di variabilità “normale”.

L'abilitazione-riabilitazione, in senso psicologico, deve essere intesa piuttosto come un processo nel quale il soggetto viene aiutato a sviluppare le proprie potenzialità cognitive ed emozionali ai livelli ottimali consentiti dalle sue condizioni di base.

Il portatore di un handicap psichico grave, come ad es. nella Sindrome Down, non è considerato “deficitario” in confronto a un modello astratto di normalità: il suo svantaggio rispetto a un soggetto privo di tale specifica disabilità è evidente. La psicologia studia la specifica modalità di espressione delle abilità cognitive e delle competenze emotive e sociali nel soggetto Down, e l'intervento abilitativo-riabilitativo è finalizzato a consentire a questo soggetto il massimo vantaggio compatibile con quelle modalità. Grazie all'intervento psicologico, da una trentina d'anni a questa parte i soggetti Down sono sempre meno considerati dei “minorati”: la conoscenza di talune specificità dei loro processi di pensiero e la messa a punto di metodiche abilitative-riabilitative ad hoc ha permesso di ottenere con soggetti Down sorprendenti e un tempo impensabili risultati di sviluppo delle capacità individuali e di inserimento sociale.

Un altro esempio può essere quello della funzione della psicologia nella cura di soggetti colpiti da incidenti vascolari cerebrali. La neuro-riabilitazione, di cui si occupano elettivamente il neurologo e/o il neurochirurgo, riguarda, dopo l'inevitabile intervento operatorio, la protezione da fenomeni infiammatori, la prevenzione di ulteriori incidenti attraverso il controllo farmacologico e dietologico della pressione arteriosa, il recupero della normale irrorazione del tessuto cerebrale e della neurotrasmissione e neuromodulazione etc.; il fisioterapista si occuperà della ripresa, fin dove possibile, della normale funzionalità dell'apparato muscolo-scheletrico; il terapeuta occupazionale rieducherà il soggetto alla percezione e alla motilità fine; il logoterapista all'uso corretto dell'apparato fonatorio e alla riacquisizione dei modelli espressivi del linguaggio. Lo psicologo interverrà invece sui pattern cognitivi che presiedono al comportamento, e che riguardano la memoria, l'attenzione, l'orientamento spazio-temporale, la propriocezione e lo schema corporeo etc. Contestualmente, svolgerà l'utilissima funzione di sostegno psicologico di cui necessita un soggetto a cui è richiesto uno straordinario sforzo di compliance.

(d) *Sostegno*

In ogni attività abilitativa-riabilitativa, fondamentale è infatti la funzione di sostegno: espressione con cui si intende l'insieme degli interventi volti da un lato a evitare che il

soggetto, a causa di effetti ansioso-depressivi, perda i vantaggi che viene acquisendo; da un altro lato, a permettere che l'attività abilitativa-riabilitativa stessa sia supportata da un adeguato senso di fiducia nel risultato.

È dimostrato sperimentalmente, ad es., che i soggetti con umore disforico hanno risultati più scarsi in compiti di memorizzazione che non i soggetti con umore stabile; così come è noto anche nell'esperienza comune che elevati livelli di ansia possono ridurre sensibilmente i risultati di una prestazione di qualsiasi genere. L'attività c.d. di sostegno, particolarmente indicata a prevenire e contenere tali effetti indesiderabili, è basata in larga misura su una capacità dello psicologo di surrogare pro-tempore, mentre l'attività abilitativa-riabilitativa è in corso, le abilità carenti nel soggetto, trasmettendogli con la parola e con l'esempio (modeling) il proprio senso di sicurezza nell'efficacia del trattamento, mostrandogli soluzioni realistiche — se ve ne sono — a problemi vissuti come irrisolvibili etc.

Si può infine osservare che tali attività, se si intendono rivolte a gruppi e comunità, possono riguardare i processi di interazione tra soggetti: si può praticare un intervento abilitativo-riabilitativo e di sostegno all'interno di una famiglia, o di un collettivo professionale, se ad es. sono in crisi talune funzioni inter-individuali quali la comunicazione, la capacità di definire e perseguire obiettivi comuni etc.

(e) *Sperimentazione, ricerca e didattica*

Va infine rilevato come la citazione, fra le competenze che formano oggetto della professione di psicologo, delle «attività di sperimentazione, ricerca e didattica», vada nella direzione di riaffermare l'immagine, da sempre cara ai colleghi americani, dello *scientist-practitioner*, cioè il professionista-ricercatore. Nella psicologia ancor più che in altri campi della conoscenza e delle attività professionali, è del tutto anti-storico e illogico separare la dimensione dell'intervento tecnico da quella dell'apprendimento e della trasmissione dei metodi e delle tematiche. Lo psicologo professionale non può letteralmente operare a livelli di competenza accettabili se non è in grado di validare con metodi di indagine empirica l'andamento e i risultati del proprio lavoro; e allo stesso modo lo psicologo che si dedica prevalentemente alla ricerca e all'insegnamento non esprime una competenza soddisfacente se non è in grado di formulare e praticare, sulla base dei progressi della conoscenza scientifica per i quali ha una più diretta responsabilità e un più diretto accesso alle fonti, sempre nuovi e aggiornati programmi formativi per futuri professionisti.

Nell'articolo 1 della Legge 56/89 non compare, fra le competenze che formano oggetto della professione di psicologo, la più diffusa e — almeno un tempo — ambita: la psicoterapia. Se da una parte è possibile in ogni caso considerare la psicoterapia come un'attività orientata a un obiettivo di abilitazione-riabilitazione, e quindi riconducibile a questi due insiemi più comprensivi che l'art. 1 cita espressamente, vi sono poi, d'altra parte, alcune specifiche condizioni legali per l'esercizio della psicoterapia da parte degli psicologi (e, non lo si dimentichi, anche dei medici solo se abbiano conseguito, al pari degli psicologi, le necessarie specializzazioni): condizioni che sono poste nel successivo art. 3 della Legge.


Criticità e problemi aperti

Abbiamo posto fin qui i termini fondamentali del problema: vediamo ora più specificamente quali criticità ne conseguano per la professione, al suo stadio attuale di sviluppo nel nostro Paese.

Fino a oggi gli psicologi non hanno studiato all'Università — se non marginalmente — le norme fondamentali che regolano l'esercizio della professione, ciò che invece è sempre accaduto (ed è considerato ovvio) per tutte le lauree a scarso contenuto giuridico ma orientate allo svolgimento di incarichi che comporteranno, nell'esercizio della professione, l'assunzione di responsabilità personali verso i clienti e i committenti e verso la società nel suo insieme: impensabile che un medico non conosca le norme di Legge che regolano la sua condotta verso il paziente e verso l'Amministrazione pubblica della sanità; impensabile che un architetto non sappia quali limiti alla sua attività pongano i piani regolatori urbanistici, i vincoli paesaggistici, l'impatto ambientale.

A fronte di questa lacuna "storica" della loro formazione di base, spesso gli psicologi hanno invece impegni professionali che richiederebbero — tanto nella pratica privata quanto in quella presso strutture pubbliche — una conoscenza della Legge adeguata ad assumere in modo consapevole e congruente decisioni rilevanti sotto più profili di diritto civile e penale: si pensi alla complessità e alla delicatezza del loro intervento in tutti i casi in cui sono implicati soggetti minori o inabili o comunque socialmente fragili, o potenzialmente pericolosi, o per i quali sono necessarie specifiche accortezze a salvaguardia della salute, della vita stessa, o di relazioni familiari, di lavoro, di colleganza etc.

L'incrocio tra dimensione della riflessione etica generale (A), del sistema giuridico nazionale (B) che fa da cornice complessiva di ogni agire sociale, e dell'operatività psicologica (C) e può essere sintetizzato come nello schema qui sotto riportato.



I tre insiemi maggiori A, B, C rappresentano, appunto, le dimensioni sopra indicate, che sono, con tutta evidenza, largamente indipendenti una dall'altra: esse però, là dove si incontrano e si sovrappongono, danno luogo ai tre sotto-insiemi AB, BC, AC che rappresentano rispettivamente:

— AB il campo della deontologia, in cui la riflessione etica si coniuga con il diritto, dando luogo a un impianto normativo specifico interno alla professione;

— BC il campo delle norme che regolano l'esercizio delle professioni, e più specificamente nel nostro caso quella di psicologo, a cominciare dalla Legge 56/89;

— AC il campo di definizione dei principi etici propri di ogni diverso orientamento teorico-tecnico della psicologia.

Il sotto-insieme centrale ABC rappresenta quindi lo spazio nel quale si colloca la personale declinazione pratica dell'etica e della competenza di ogni singolo psicologo, nel rispetto delle norme statuali e delle regole di funzionamento della comunità scientifico-professionale organizzata. Solo qui può avere luogo la sintesi delle tre dimensioni, che non può sussistere né come logica dell'adempimento alla norma deontologica, né come puro e semplice rispetto delle Leggi vigenti, né solo come adesione — ancorché convinta e partecipata — ai principi teorico-tecnici ed etici cui si ispira il proprio modello di riferimento.

Abbiamo così tracciato un esempio (per altro ricco di possibili collegamenti alla realtà dei fatti e di grande attualità) di come un uso distorto di un principio di libertà costituzionale, difficilmente perseguibile sotto il profilo penale, lo sarebbe invece — almeno in linea torica — sotto quello deontologico-disciplinare.

Torniamo così al nostro schema iniziale: tenere una condotta professionalmente ineccepibile è costitutivo della competenza psicologica, ma non è una questione di prescrizioni e divieti, è invece altrettanto materia teorico-tecnica che etica e giuridica. Per fare ancora un esempio consideriamo l'art. 28 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

[...]

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, a esclusione del compenso pattuito.

Ora — tralasciando commenti stilistici sulla obsoleta scelta lessicale «nocimento» in luogo del più semplice equivalente «danno» —, là dove il testo utilizza la già criticata espressione «indebiti vantaggi», pone in capo alla discrezionalità amministrativa dell'Ordine — come già, l'abbiamo visto, nell'art. 3 — l'individuazione di quali essi siano e quale sia il criterio per contrapposti a quelli leciti (o solo «inoffensivi»?). Questa valutazione, invece, è di natura squisitamente professionale: se io utilizzo le conoscenze, le opportunità, la posizione sociale,

lavorativa di un cliente/paziente per averne qualsiasi vantaggio, di qualsiasi natura, nell'ambito del modello psicoanalitico sto certamente commettendo un errore grave, mentre in altri modelli l'errore sarebbe probabilmente più sfumato. Non è acquisibile una volta per tutte né che io possa né che io non possa, in quanto psicologo, accettare un favore o un regalo da un cliente/paziente che si ponga nella posizione di offrirmelo: occorrerà contestualizzare l'offerta, comprenderne il senso entro la dinamica della relazione.

Si dirà che un regalo o un favore non va mai, certamente, sollecitato. Ci sono però circostanze in cui sarebbe un errore rifiutare un regalo che abbia un modesto valore economico ma un elevato valore simbolico. Di nuovo, in un modello psicoanalitico questa regola di condotta potrebbe essere (e di fatto è) più rigida che in altri modelli entro i quali la relazione professionale sia strutturata diversamente: ma il principio ha comunque un valore di carattere generale, e costituisce un altro esempio di come una condotta penalmente poco o nulla rilevante possa essere invece rilevante sotto il profilo deontologico-disciplinare.

Condotta privata, immagine del professionista e tutela dell'immagine della professione: una nota sull'efficacia dei codici deontologici

Alcuni casi in cui non solo etica e deontologia non sono sovrapponibili — e appaiono per certi versi incommensurabili —, e per altro il diritto presenta profili di incongruenza di difficile trattazione e di difficile risoluzione sul piano pratico, discendono dalla normativa vecchia e nuova relativa all'incrocio fra condotta privata, immagine pubblica del professionista e tutela dell'immagine sociale della professione. Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 38:

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto a uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Venti, trenta anni addietro per es., era considerato quasi scandaloso che un professionista iscritto a un Ordine volesse farsi pubblicità: il decoro, la gelosa protezione dell'immagine sociale della professione passava anche per un certo *understatement* che escludeva l'esibizione di esplicite intenzioni commerciali. Medici, notai, architetti sono stati tutti educati a questa mentalità fino a pochissimo tempo fa. Il termine stesso di "onorario" quale sinonimo di compenso professionale, troviamo scritto nel *Dizionario della lingua italiana* del Battaglia, «rispecchia l'originaria concezione degli antichi romani secondo cui le somme e altri beni corrisposti ai giuristi, ai medici e a consimili professionisti rappresentavano non già la retribuzione per il loro lavoro, cosa che sarebbe stata incompatibile con il loro stato sociale e con la dominante concezione del lavoro come opera servile, bensì un onorifico donativo fatto a titolo di attestazione di stima e di riconoscenza per il beneficio ricevuto; e, benché attualmente il compenso spettante ai liberi professionisti sia regolato dalla Legge come un vero e proprio diritto alla retribuzione spettante ai medesimi come lavoratori intellettuali

autonomi, tuttavia certi aspetti dell'antica concezione persistono ancora a livello del costume sociale, onde, nell'uso linguistico, l'*onorario* del libero professionista si contrappone al salario e allo stipendio spettanti ai lavoratori dipendenti e alla retribuzione spettante agli altri lavoratori autonomi».

La professione di psicologo, invece, risentiva assai meno di questa impostazione “classica” per almeno due motivi di carattere generale:

— sul piano nazionale, perché il riconoscimento connesso con l'istituzione del suo ordinamento giuridico è recente, e non vi era un modello pregresso con cui dovesse confrontarsi;

— sul piano internazionale, perché la psicologia come professione conosce il suo più ampio e accelerato sviluppo a partire dagli USA negli anni '60 del secolo XX, in concomitanza con i grandi movimenti di *civil rights*, cioè di promozione e di difesa dei diritti del cittadino: contro le discriminazioni sociali e razziali, per la protezione dell'ambiente, per la tutela dei consumatori.

Quest'ultimo movimento, in particolare, aveva determinato nel corso degli anni alcuni importanti cambiamenti culturali, così nella mentalità corrente come nel diritto e nel dibattito etico in seno all'imprenditoria e alle professioni. Sempre più le istituzioni e le organizzazioni si adoperano da allora in tutti i Paesi occidentali nel mettere a disposizione del pubblico conoscenze e orientamenti che riguardano appunto i servizi offerti: nello spirito di responsabilizzare i professionisti — in capo ai quali, come è storicamente e giuridicamente scontato, va un'obbligazione di mezzi e non di risultati — ad avere un atteggiamento client oriented nella trasmissione dell'informazione ai destinatari della prestazione professionale, allo stesso modo dei produttori di beni e dei commercianti nei confronti dei consumatori.

Nascevano da questo retroterra le tematiche del consenso informato — tipica delle attività sanitarie e affini — e quella della lotta alla pubblicità ingannevole.

Per gli psicologi esiste a riguardo anche un problema che non può essere trascurato: anche quanti non si occupano in modo preminente e/o continuativo dell'ambito clinico sono comunque parte di una comunità professionale che lo Stato registra come “sanitaria”, e sono comunque autorizzati a tutte le attività riportate nell'art. 1 della Legge 56/89: diagnosi, abilitazione e riabilitazione, sostegno. Sarebbe curioso che questi professionisti fornissero un'immagine di sé (e indirettamente, quindi, della professione) molto diversa a seconda del contesto nel quale si iscrivono le prestazioni: per esempio, un'immagine contenuta e rigorosa quando pubblicizzano la propria attività in ambito clinico, e un'immagine informale e “disinvolta” quando si rivolgono per es. al mondo dello sport, alle famiglie o alle aziende. Un “giro turistico” attraverso i siti internet e i profili *social* di alcuni nostri colleghi può esemplificare in modo concreto queste considerazioni; ed è meglio tacere, per brevità ma anche per un intimo sentimento di imbarazzo, del modo in cui a volte gli psicologi intervengono in televisione come consulenti nel backstage di trasmissioni-verità e peggio ancora come ospiti di talk-show e spettacoli di varietà...

Sorge o si ripropone qui il problema dell'efficacia di una strumentazione che non è più legislativa ma para-legislativa, come sono appunto i codici deontologici. Sono in grado questi strumenti di garantire al tempo stesso il rispetto delle normative, ma anche il rispetto di alcuni principi etici fondamentali della professione?

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è un ibrido che richiederebbe una profonda riformulazione. In molti articoli esso ricalca in modo evidente il testo corrispondente dell'American Psychological Association (<https://www.apa.org/ethics/code/>), ma tale ispirazione è almeno in parte impropria. La carta dei psicologi americani non è un "codice" nel senso romano-bizantino-napoleonico proprio della nostra tradizione giuridica, proprio in quanto afferisce a una istituzione privata e non a un Ente pubblico. Questo approccio, congruo al modo di funzionare delle professioni nei Paesi di *common law* — caratterizzati appunto da una legislazione "leggera" e da un criterio di fondo di massima responsabilizzazione dei professionisti —, consente agli psicologi americani di muoversi per un verso liberamente prendendosi la piena responsabilità individuale di quello che fanno, e per un altro ponendosi consapevolmente di fronte al rischio di essere sanzionati dalla loro stessa comunità professionale nel momento in cui sbagliano nella pratica contestuale di tale responsabilità. Hanno dunque, rispetto a noi, una maggiore autonomia, vincoli meno rigidi, ma anche una maggiore esposizione.

Vediamo ora cosa accade se cerchiamo di tenere presenti questi livelli problematici nel momento in cui ci domandiamo quali sono vincoli e opzioni rispetto a un altro aspetto della questione, il marketing della professione di psicologo.

La difesa dei consumatori dalle distorsioni dell'informazione diffusa per scopi commerciali è una materia relativamente recente nel diritto italiano. La normativa, al cui centro si trova il Decreto Legislativo 74/92, prevede che la pubblicità sia «palese, veritiera e corretta» (art. 1, comma 2): si intende invece per pubblicità ingannevole «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, possa indurre in errore» i destinatari, e che a causa del suo carattere ingannevole possa condizionarli a loro svantaggio o «pregiudicare il loro comportamento economico»; ovvero che «per questo motivo possa ledere un concorrente» (art. 2, comma 2b).

L'attenzione, si noti, è spostata sulla pubblicità in sé e non sul possibile danno che la pubblicità farebbe se l'acquirente fosse tratto in inganno. Come dire, la pubblicità non deve essere ingannevole a prescindere dal fatto che possa produrre effettivamente un danno concreto.

A riguardo, il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani impegna in più punti e costantemente i professionisti:

- ad agire in modo da evitare l'uso non appropriato della loro influenza;
- riconoscere i limiti della loro competenza;
- fornire la fonte delle loro informazioni tecniche;

e così via fino all'art. 40.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità — limiti che si sono notevolmente ampliati proprio nelle innovazioni normative più recenti —, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti meno che dignitosi finalizzati al procacciamento della clientela; in ogni caso, la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono essere ispirati a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell'immagine della professione.

Quest'ultima tematica è particolarmente delicata nell'universo dei media, come accennavamo in precedenza, perché il decoro e la tutela dell'immagine della professione sono un concetto sfumato, soggettivo, che ricorda il famigerato “comune senso del pudore”. In nome del quale, qualche decennio fa, la polizia fermava le signore che si presentavano in topless sulla spiaggia, la censura amputava film d'autore che sfioravano argomenti sessuali, i ragazzi venivano multati se si baciavano in pubblico... Potrebbe uno psicologo, in base alla nozione di “decoro della professione”, mettere nel proprio sito internet una foto che lo ritrae per es. a un cocktail party, o a cavallo, o al pianoforte, o comunque in una posa innocente ma non esattamente professionale, magari sfacciatamente esibizionistica? Difficile esercitare questa specifica forma di vigilanza sotto il profilo disciplinare; impossibile regolarla attraverso norme. Solo una diffusa consapevolezza e una rigorosa capacità di autoregolazione da parte dei professionisti potrebbe produrre, nell'insieme, il risultato di un'immagine pubblica della professione caratterizzata da sobrietà, affidabilità, eticità.

C'è un'altra Legge – emanata molti anni fa e quindi evocante orientamenti e valori etici distanti dai nostri – alla quale occorre riferirsi con analoga attitudine insieme rispettosa e critica: è la legge 897 del 25 aprile del 1938, che recita all'art. 2:

Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli Albi professionali e se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Legge poco nota, e ancor meno applicata nella storia della Repubblica, ma pur sempre in vigore... Cosa e chi definisce una “specchiata condotta morale”? All'epoca della formazione del primo Albo professionale ex art. 32 della Legge 56/89, il Magistrato responsabile del procedimento attuativo nel Lazio non ritenne di dover escludere taluni soggetti che, se pure provvisti dei titoli formali previsti, avevano alle spalle condanne passate in giudicato per reati contro la persona e/o contro il patrimonio. Uno psicologo che sia un truffatore abituale, se pure non abbia mai danneggiato direttamente clienti o pazienti, può restare iscritto all'Albo ed esercitare la professione? Si deve invocare la Legge 897/38 contro uno psicologo che picchia la moglie? Gli psicologi, che — lo ripetiamo — lavorano non solo entro relazioni come tutti gli altri professionisti, ma mediante relazioni, dovrebbero essere particolarmente attenti alla propria competenza e correttezza interpersonale in senso lato: esse sono difatti il fondamento o la premessa necessaria della competenza e della correttezza nelle relazioni professionali.

Come si vede, le questioni aperte sono numerose e complesse: non le abbiamo certamente enumerate tutte. Ma tutte, per essere correttamente affrontate, richiedono da parte del professionista senso critico, capacità riflessiva, indipendenza di giudizio, buona informazione basata su dati certi.